

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6632 del 15/12/2023
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E 31 - IMPRESA INDIVIDUALE MUSSI GIANCARLO. SUBENTRO ALL'ISTANZA DI CONCESSIONE PRESENTATA DALL'IMPRESA INDIVIDUALE MUSSI UGO E ROMINA. RILASCIO CONCESSIONE (A SEGUITO VARIANTE NON SOSTANZIALE CONSISTENTE NELLA RIPERFORAZIONE DEL POZZO) PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), FRAZIONE RIZZOLO, LOCALITÀ PODERE MAZZA, AD USO IRRIGUO - PROC. PC01A0583 - SINADOC 18739/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6895 del 15/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E 31 - IMPRESA INDIVIDUALE MUSSI GIANCARLO.

SUBENTRO ALL'ISTANZA DI CONCESSIONE PRESENTATA DALL'IMPRESA INDIVIDUALE MUSSI UGO E ROMINA. RILASCIO CONCESSIONE (A SEGUITO VARIANTE NON SOSTANZIALE CONSISTENTE NELLA RIPERFORAZIONE DEL POZZO) PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), FRAZIONE RIZZOLO, LOCALITÀ PODERE MAZZA, AD USO IRRIGUO - PROC. PC01A0583 - SINADOC 18739/2022.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ArpaE di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ArpaE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO che:

- in data 31/10/2001 (pervenuta in data 21/12/2001 ed assunta al n° 8925 del protocollo regionale) il titolare dell'Impresa Individuale Mussi Ugo e Romina (C.F. MSSGUO33A04H887Z e P.I.V.A. 01207360338), aveva presentato istanza di concessione, ai sensi della L. n. 36/1994 e del D.P.R. n. 238/1999 (MODULO E riconoscimento o concessione preferenziale) al Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Piacenza della Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo (avente portata massima di 20 l/s e volume di prelievo pari a 18.000 mc/anno), ubicato in Comune di San Giorgio P.no (PC), Frazione Rizzolo, Località Podere Mazza, censito al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 35, mappale 155, che veniva registrata con il codice di procedimento PC01A0583, istanza successivamente integrata con dichiarazione resa il 27/12/2005 (pervenuta l'11/01/2006 ed assunta al protocollo regionale con il n. 3849);
- la succitata Impresa Individuale Mussi Ugo e Romina ha cessato la propria attività ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Piacenza;

PRESO ATTO che nelle more della conclusione del predetto procedimento, il titolare dell'Impresa Individuale Mussi Giancarlo (C.F. MSSGCR74D18G535D e P.I.V.A. 01102210331), nel dichiarare che il poz-

zo di cui trattasi si è insabbiato e che non è più in grado di garantire un adeguato prelievo della risorsa idrica, ha presentato a questo Servizio, in data 02/05/2022 (pervenuta in data 05/05/2022 ed assunta al n° 74783 del protocollo ARPAE), istanza di subentro alla sopra descritta richiesta (MODULO E riconoscimento o concessione preferenziale assunto al protocollo regionale con il n. 8925/2001) e di contestuale approvazione di variante non sostanziale ex art. 31 R.R. 41/2001, consistente nell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione dell'esistente, avente ora le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 90;
- ubicazione del prelievo: Comune di San Giorgio P.no (PC), Frazione Rizzolo, Località Podere Mazza, su terreno di proprietà di altri soggetti - a ciò consenzienti, come da formali assensi (documenti agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 35, mappale n. 155; coordinate UTM 32: X: 557.171 Y: 4.972.524;
- corpo idrico interessato: cod. 0650ER-DET1-CMSG nome: CONOIDI MONTANE E SABBIE GIALLE OCCIDENTALI;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 20;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 18.000;

DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n° 3446 del 06/07/2022, è stata assentita la variante non sostanziale consistente nell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente, ai sensi dell'art. 31 R.R. 41/2001, e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (relazione di fine lavori acquisita agli atti il 27/09/2023 con il n° 163149 del protocollo ARPAE);

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

CONSIDERATO che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;

- la medesima Autorità ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo ERA*”, definiti dalla medesima Direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull’applicazione del suddetto “*Metodo ERA*” della “*Direttiva Derivazioni*”;
- in base alla valutazione ex ante condotta col “*Metodo ERA*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima Direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire le seguenti prescrizioni:

- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio all’anno (nel periodo primaverile) finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri della “soggiacenza” e del “trend piezometrico”;
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all’Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all’eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione - a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all’Albo o all’Ordine e in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati - di valutazione dell’influenza della derivazione sull’andamento dei parametri relativi alla soggiacenza della falda e al trend piezometrico dell’acquifero oggetto di captazione, con la quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo;

PRESO, INFINE, ATTO che il titolare della suddetta Impresa Individuale Mussi Giancarlo, con documentazione allegata alla sopra citata relazione di fine lavori, assunta al protocollo ARPAE con il n. 163149/2023, ha comunicato (fornendo congrua documentazione fotografica) di aver ottemperato a quanto prescritto con il punto 3. del dispositivo della già citata D.D. 3446/2022 (chiusura del vecchio pozzo non più funzionante);

DATO ATTO infine che:

- a norma dell'art. 19 comma 2 lettera n) del R.R. 41/2001, come disposto dal punto 3.2.1 (D) dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 02/07/2010, il concessionario dovrà provvedere all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata, con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati;
- la mancata installazione del dispositivo di misurazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2023;
- ha versato in data 14/12/2023 la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della con-

cessione, contenente variazione non sostanziale, codice pratica PC01A0583;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. ***di assentire*** in capo all'**Impresa Individuale Mussi Giancarlo** (C.F. MSSGCR74D18G535D e P.I.V.A. 01102210331), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione (contenente la variante non sostanziale, per sostituzione del pozzo esistente mediante perforazione di una nuova opera di presa, in precedenza approvata con D.D. n. 3446 del 06/07/2022) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC01A0583, ai sensi dell'art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 90;
 - ubicazione del prelievo: Comune di San Giorgio P.no (PC), Frazione Rizzolo, Località Podere Mazza, su terreno di proprietà di altri soggetti - a ciò consenzienti, come da formali assensi (documenti agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 35, mappale n. 155; coordinate UTM RER: X: 557.168 Y: 972.524;
 - corpo idrico interessato: cod. 0650ER-DET1-CMSG nome: CONOIDI MONTANE E SABBIE GIALLE OCCIDENTALI;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 15 (portata ridotta a seguito esiti prova di portata);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 18.000;
2. ***di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2033*** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;
3. ***di approvare*** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/12/2023;
4. ***di dare atto*** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2023 è stato pagato;

5. **di dare, altresì**, atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata all'**Impresa Individuale Mussi Giancarlo** (C.F. MSSGCR74D18G535D e P.I.V.A. 01102210331) - codice pratica PC01A0583.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 90, con colonna filtrante in acciaio al carbonio del diametro di mm 323, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 20 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 36 e m 42, tra m 48 e m 54, tra m 60 e m 66 e tra m 72 e m 78 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di San Giorgio P.no (PC), Frazione Rizzolo, Località Podere Mazza, su terreno di proprietà di altri soggetti - a ciò consenzienti, come da formali assensi (documenti agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 35, mappale n. 155; coordinate UTM RER: X: 557.168 Y: 972.524.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a C.T. del Comune di San Giorgio P.no (PC), foglio n° 35, mappale n. 285 - della superficie complessiva di circa 05.77.35 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 15 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 18.000.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0650ER-DET1-CMSG nome: CONOIDI MONTANE E SABBIE GIALLE OCCIDENTALI).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **euro 84,84**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2033**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio

competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

10.Prescrizioni impartite a seguito del risultato (“*Repulsione*”) della valutazione, eseguita applicando il “Metodo ERA”, dell’impatto della derivazione rispetto allo stato quantitativo del corpo idrico captato:

- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio con periodicità annuale (nel periodo primaverile) finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri della “soggiacenza” e del “trend piezometrico”;
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all’Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all’eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione - a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all’Albo o all’Ordine e in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati - di valutazione dell’influenza della derivazione sull’andamento dei parametri relativi alla soggiacenza della falda e al trend piezometrico dell’acquifero oggetto di captazione, con la quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo;

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l’Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell’atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d’acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il titolare dell'Impresa Individuale Mussi Giancarlo (C.F. MSSGCR74D18G535D e P.I.V.A. 01102210331), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 14/12/2023

**Firmato, per accettazione, dal titolare
della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.